

PROTOCOLLO D'INTESA

Per la promozione di azioni e politiche di attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne e i minori.

TRA

LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LATINA

E

IL COMUNE DI LATINA

PREMESSO

- che, la violenza sulle donne e i bambini, evidenziatasi anche negli ultimi episodi eclatanti di aggressione, è un fenomeno preoccupante ed in continua espansione, che può essere individuato solo ed esclusivamente sulla base delle denunce sperte, riguardando ogni ceto sociale, senza differenza di età, etnia, religione, condizione economiche;
- che, gli ambienti pericolosi risultano essere proprio quelli domestici, in quanto, la donna vittima di violenza familiare preferisce tacere per il bene dei figli o per la vergogna di dover raccontare i fatti, o perché teme vendetta o ancora per la paura che la denuncia possa aggravare la situazione;
- che, il numero oscuro delle denunce non presentate, nasconde una realtà complessa che impedisce il monitoraggio delle situazioni;
- che, l'individuazione dei casi di abuso contro i minori difficilmente parte da una denuncia, ma in genere sono i centri antiviolenza, le case rifugio e le case di accoglienza, oltre che gli psicologi, gli assistenti sociali, gli insegnanti, gli amici, i parenti, quelli che percepiscono anomalie nei comportamenti dei minori che poi lo riportano all'esterno, ma non sempre e comunque a conoscenza di chi può e deve provvedere;
- che, la quasi totalità dei delitti sessuali contro i minori è caratterizzata da un abuso in ambito di relazioni intrafamiliare o relativa ad un gruppo sociale più esteso;
- che, occorre riflettere su una importante circostanza e cioè sul fatto che la funzione del procedimento penale stia pian piano passando da una sua tipica connotazione repressiva ad una di tipo preventivo e riparativa, con riferimento al tipo di attività protettiva in favore della vittima, sempre in parallelo all'accertamento della responsabilità penale dell'autore dei fatti criminosi;
- che, al fine di poter realizzare tali scopi, è necessario mettere in campo tutte le risorse di tipo investigativo con un approccio multidisciplinare (secondo quanto prevede sia la Convenzione dell'ONU sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989 che la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11.05.2011), con la creazione di una rete interistituzionale atta al coinvolgimento di diversi soggetti in possesso di professionalità diversificate.

- Che, in tali fattispecie, l'intervento investigativo deve essere particolarmente celere, in quanto la mancanza di tempismo, incertezze o errori nella fase di acquisizione degli elementi di prova può determinare, oltre che ad un evidente pericolo per l'incolumità della vittima, anche un pregiudizio per il percorso processuale;
- Che, è importante che le vittime percepiscano che possono "affidarsi" alle Istituzioni, in quanto esistono "luoghi di accoglienza" in cui potranno trovare riparo ed essere "messe in sicurezza", senza che l'autore della violenza le possa riavvicinare;
- Che, a tal fine appare necessaria la stipula di un Protocollo, al fine di creare un collegamento di collaborazione tra la Procura della Repubblica di Latina e il Comune di Latina e segnatamente col "Servizio Programmazione Sistema Welfare", in grado di apprestare tutela ed assistenza alle vittime, di delineare prassi operative tra le parti nel percorso di prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza contro le donne e i minori, riuscendo così, a mettere in linea le più recenti Convenzioni Internazionali con la legislazione interna in materia di tutela delle donne e dei minori, con un ritorno in termini di benessere sociale che comporterà, oltre ad una più efficiente tutela ed assistenza delle vittime di tali odiosi reati, anche un notevole risparmio dal punto di vista delle spese sanitarie, giudiziarie e carcerarie;

CONSIDERATO

- Che, come si è accennato, l'allarme sociale provocato dal progressivo aumento di queste forme di violenza, è in continua espansione;
- che, il sistema internazionale si è occupato della protezione delle vittime in via generale e con specifico riferimento a reati particolarmente lesivi della loro integrità psico-fisica dove frequentemente e maggiormente colpiscono le persone vulnerabili;
- che, il susseguirsi di nuove leggi inerenti il fatto ha modificato il modus operandi da parte delle istituzioni;
- che, la Procura della Repubblica di Latina e il Comune di Latina "SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SISTEMA WELFARE", svolgono funzioni complementari sotto il profilo della repressione dei reati che riguardano l'abuso, violenza e maltrattamenti di donne e minori e che non esiste alcuna forma di coordinamento normativo o istituzionale tra le rispettive attività;
- che, durante i primi accertamenti, le vittime con specifiche esigenze di protezione dovranno essere sentite in appositi locali da operatori adeguatamente formati, senza che prima di tale momento potranno intervenire persone non qualificate con attività e colloqui non idonei a preservare la genuinità della dichiarazione delle vittime;
- che, le Direttive 212/29 UE si caratterizza, per il duplice focus posto sulle vittime sia per i suoi diritti che per i suoi bisogni, evidenziando la necessità di fornire alla stessa una assistenza integrale, secondo un approccio di tipo integrato, con una pluralità di Istituzioni pronte a tutelarla e di servizi pronti ad accoglierla, come stabilito dalla suddetta Direttiva, recepita nel nostro ordinamento con D.Lgs. 15.12.15 n. 212;
- che, gli operatori impegnati nello svolgimento delle indagini daranno concreta attuazione a tutte le norme della vittima ed in particolare all'art. 90 bis, comma 1, c.p.p., che prevede l'obbligo di fornire alla P.O. sin dal suo primo contatto con le autorità procedente, di essere informata su tutta una serie di diritti a lei riconosciuti da parte del nostro ordinamento in una lingua per lei comprensibile e dell'art. 90 quater c.p.p. che ha introdotto la definizione di persona offesa " in condizioni di particolare vulnerabilità", la quale beneficerà in sede di audizione - ex art. 351 c.1 ter c.p.p. - di tutta una serie di garanzie a tutela del rischio di ulteriori vittimizazioni secondarie e di intimidazioni o ritorsioni da parte dell'autore del reato;

- che, la Procura della Repubblica di Latina e Comune di Latina, hanno un reciproco interesse a collaborare, in special modo con il "Servizio Programmazione Sistema Welfare", per trattare temi particolarmente delicati riguardanti abusi violenze e maltrattamenti a donne e minori, in particolare prospettando l'opportunità, da parte di questa Procura, di avvalersi di nr. 3 dipendenti comunali appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Latina, in possesso della qualifica di Ufficiale e Agente di P.G., individuati nelle persone di Lorenzo GIORDANI, Marco BRUCOLI e Giorgia APOSTOLICO, già distaccati, in assenza di corrispettivo a carico della Procura, dotati di specifica professionalità in materia data la loro esperienza sul campo, atteso che trattano la materia in questione già da diverso tempo, essendo applicati presso la segreteria del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott.ssa Daria MONSURRO', appartenente al Gruppo specializzato dei reati in tema di maltrattamenti e abusi in famiglia.

DATO ATTO

che è stata allestita presso la Procura della Repubblica di Latina uno spazio di ascolto "*Aula Maria Eleonora TORTORA*", per le vittime minori;

EVIDENZIATO

Che la **Procura della Repubblica di Latina**, ha già provveduto:

- ad istituire un gruppo specializzato di Sostituti Procuratori in materia di delitti contro la famiglia, atti persecutori, violenza sessuale, violenza contro i minori;
- ad adottare uno specifico modello di avviso alla p.o. redatto con linguaggio comprensibile, offrendone un adeguata traduzione nelle lingue più diffuse in Europa;
- a predisporre una lista di psicologi esperti col fine di prestare ausilio alla P.G. e al P.M. (che saranno comunque nominati dal P.M.) nella raccolta di dichiarazioni da minori o da vittime vulnerabili o in particolare condizione di vulnerabilità;

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1 OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo, che ha ad oggetto la collaborazione congiunta tra le parti finalizzata alla trattazione dei Procedimenti Penali col fine di agevolare l'esecuzione delle Sentenze e dei Decreti Penali, aventi ad oggetto i reati di abusi, violenze e maltrattamenti su donne e minori;

Art. 2 FINALITA'

Finalità del presente Protocollo sono:

- promozione di azioni congiunte volte alla sensibilizzazione sul territorio di competenza, attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici etc., relativi alla materia qui trattata nonché adozioni di strategie volte alla prevenzione e al contrasto del fenomeno.
- individuazione e utilizzo di n. 3 unità di Polizia Giudiziaria appartenenti alla Polizia Locale di Latina, già distaccate presso la Procura della Repubblica di Latina (ex art. 70 commi 2, 3, 12 e 13 D. Lgs 165/2001), con le qualifiche di Ufficiale e Agente di P.G., nelle persone di Lorenzo GIORDANI, Marco BRUCOLI, Giorgia APOSTOLICO, in assenza di oneri a carico della medesima

Procura come pure per il Comune di Latina, tranne per quanto già corrisposto da quest'ultimo a titolo di retribuzione per tale personale distaccato,

- l'adozione di prassi operative condivise tra i sottoscrittori di tale protocollo, al fine di sviluppare nuovi modelli di intervento che consentono di poter intervenire con professionalità e tempestività nell'ascolto e nell'acquisizione della prova, assicurando al contempo protezione, sostegno e cura alle vittime di violenza;
- la tenuta di idonei spazi di accoglienza e ascolto delle vittime.

Art. 3 IMPEGNI PER LE PARTI

Per l'attuazione del presente Protocollo i soggetti aderenti, ciascuno per quanto di competenza, si faranno carico dei seguenti compiti:

➤ **La Procura della Repubblica di Latina** si impegna come segue:

- a coordinarsi, quanto alla assistenza affettiva e psicologica del minore, anche attraverso l'attivazione dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia;
- a coordinarsi, a contribuire alla formazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno della violenza contro i minori;
- a mantenere, un contatto costante con il Comune di Latina, in particolare con il "Servizio Programmazione Sistema Welfare", al fine di consentire un continuo scambio di informazioni, in modo da poter intervenire tempestivamente nei casi che si prospettano.

➤ **Il Comune di Latina** si impegna come segue:

A) **La Polizia Locale di Latina** a garantire tramite il personale distaccato, già menzionato nell'articolo precedente, le seguenti funzioni:

- a ricevere denunce per violenza contro le donne e i minori e in grado di utilizzare tecniche relazionali funzionali alla rassicurazione delle vittime, anche in base alla loro esperienza lavorativa in merito alla materia qui trattata;
- a riferire in maniera completa e dettagliata la vicenda oggetto di denuncia, non limitandosi a recepire a verbale le sole dichiarazioni relative all'ultimo episodio che ha indotto la persona offesa a rivolgersi a tale autorità, ma semmai a verificare l'eventuale carattere abituale della condotta criminosa;
- a redigere annotazioni di servizio a seguito di intervento presso un domicilio per atti di violenza domestica indicando se all'interno del nucleo familiare vi siano minori, verificando altresì se questi siano vittime di "maltrattamenti assistiti";
- a verificare se in precedenza altre forze dell'ordine siano intervenute presso lo stesso nucleo familiare per analoghi fatti, acquisendo la relativa documentazione;
- a garantire la segretezza investigativa ed evitare attività ed iniziative che mettono a conoscenza gli indagati o le persone a loro vicine dell'esistenza di una denuncia nei loro confronti;
- a fornire alla vittima tutte le informazioni ex art. 90 bis c.p.p.;

Si fa presente, che le funzioni sopra elencate, verranno espletate dal personale già indicato, senza alcun corrispettivo a carico della Procura della Repubblica e senza ulteriore aggravio di spesa per il Comune di Latina, all'infuori di quanto già corrisposto agli stessi a titolo di retribuzione quale personale di P.G. distaccato, con compiti di vigilanza e di repressione di reati in genere, con particolare riferimento ai reati familiari, atti persecutori, violenza sessuale, violenza contro i minori, è a carico dell'Amministrazione conferente (Comune di Latina) la corresponsione degli emolumenti ai

dipendenti distaccati e pertanto la citata Amministrazione rinuncia al rimborso degli oneri finanziari di cui all'art. 70, comma 12 del D. Lgs 165/2001,

A) Il Servizio Programmazione Sistema Welfare:

- a trasmettere tempestivamente le segnalazioni contenenti la notizia di reato relativa a delitti di violenza contro le donne precedibili di ufficio e violenze contro i minori, al personale della Polizia Locale del Comune di Latina, già distaccato presso la Procura della Repubblica, in particolare gli Ufficiali di P.G. Lorenzo GIORDANI, Marco BRUCOLI o Agente di P.G. Giorgia APOSTOLICO, già sopra menzionati, che faciliteranno le comunicazioni tra le parti;
- ad astenersi, nella redazione delle segnalazioni, da valutazioni quali l'attendibilità della P.O. e da iniziative tese a vagliare la stessa, con conseguente pericolo di inquinamento di prove;
- a circostanziare quanto appreso nel modo più dettagliato possibile in modo da consentire la corretta qualificazione giuridica dei fatti, l'individuazione del responsabile, e l'individuazione di persone che siano a conoscenza dei fatti;
- a riportare per iscritto quanto osservato e percepito direttamente in ordine alle condizioni della persona offesa o alle dinamiche familiari;
- a segnalare immediatamente eventuali reati commessi ai propri danni (minacce o violenza a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio);
- a mantenere l'assoluto riserbo su quanto appreso;
- a informare le vittime circa la possibilità di sporgere denuncia-querela e in caso positivo agevolargli il contatto con tale organo;
- a informare la vittima la possibilità di rivolgersi ad un centro antiviolenza o trovare rifugio presso una casa di accoglienza nel caso vi sia pericolo per la loro incolumità;
- a garantire la continua formazione di tutti gli operatori sociali, che possano venire in contatto con le donne che hanno subito violenza, mediante periodici corsi di formazione sulla materia;

Art. 4 DURATA DEL PROTOCOLLO

Le azioni previste dal presente Protocollo, salvo eventuali e successivi interventi normativi che modifichino l'attuale disciplina in materia, avrà durata quinquennale con decorrenza dal giorno dell'effettiva sottoscrizione, con possibilità di rinnovo, anche tacito, alla scadenza dello stesso, sino al perdurare delle emergenze sociali, che ne sono stati i principi ispiratori, considerato che, il fenomeno analizzato appare essere in continua espansione, giustificando così, la genesi dell'intesa in questione.

Art. 5 TAVOLO TECNICO

Le parti hanno la facoltà, in qualsiasi momento, al fine di introdurre elementi di maggior sinergia ed efficienza di chiedere modifiche al presente Protocollo. Eventuali istanze in merito potranno essere reciprocamente indirizzate con eventuale richiesta di incontro e istituzione di un apposito tavolo tecnico.

Latina, 05.09.2019

Il Procuratore della Repubblica

PROCURATORE AGGIUNTO
Carlo LASPERANZA

Il Sindaco
